
COMUNE DI PONSACCO

PROVINCIA DI PISA

CONSORZIO "STRADA VICINALE DEL PUNTALE"

STATUTO

.

CONSORZIO "STRADA VICINALE DEL PUNTALE"

STATUTO

CAPO I

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO E SCOPI

Art.1

Costituzione del Consorzio

Ai sensi dell'art.1 del D.L. Lgt. del 1° settembre 1918, n.1446 a domanda degli interessati, è costituito il Consorzio fra gli utenti della porzione della strada vicinale denominata "Strada vicinale del Puntale", identificata nella planimetria allegata alla domanda di costituzione.---

Art.2

Scopo del consorzio

Il consorzio è costituito con lo scopo di provvedere alla sistemazione ed al mantenimento della strada di cui al precedente art.1, mediante la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria, straordinaria ed interventi volti al miglioramento della stessa.---

Art.3

Comprensorio

Sono compresi nel vincolo consortile tutti i terreni e gli immobili individuati nella planimetria e catastalmente individuati nel piano di ripartizione delle spese entrambi allegati alla domanda di costituzione. Sono esclusi i beni di proprietà del consorzio di bonifica dei fiumi e dei fossi.---

-

-

-

Art.4

Gli Utenti

Sono utenti della porzione di strada vicinale, ognuno in ragione della rispettiva quota determinata nel piano di ripartizione:

1. il Comune nella misura del 20% (venti per cento)
2. i titolari dei terreni attestati sulla strada vicinale ad uso pubblico;
3. i titolari dei fabbricati che pur non attestando sulla Via Vicinale in oggetto, utilizzano inequivocabilmente ed esclusivamente come unico accesso la viabilità in oggetto.---

Art.5

Mezzi per provvedere alle spese consorziali

Alle spese consorziali si provvede mediante:

1. i contributi ordinari degli utenti ivi compreso quello del Comune;
2. i contributi straordinari di cui all'art. 9 del D.L. Lgt. del 1° settembre 1918, n.1446
3. i contributi di altri Enti.---

Art.6

Criteri per la ripartizione delle spese

La ripartizione delle spese consorziali è fatta in ragione del piano di ripartizione.

Il piano di ripartizione delle spese è redatto in ragione:

1. dell'estensione della singola proprietà;
2. della percorrenza;
3. della natura del bene immobile il tutto come meglio specificato nella relazione del piano di ripartizione delle spese.

E' comunque stabilito in via forfettaria un contributo minimo pari ad € 50 annuo per i terreni ed € 150 per i fabbricati residenziali. In ogni caso il rapporto tra il contributo minimo dovuto per i terreni e quello dovuto per i fabbricati verrà determinato all'assemblea a voto unanime degli utenti.---

Ciascun utente potrà in ogni caso, supportando la richiesta con idonea documentazione fiscale, recuperare le spese sostenute per le opere già realizzate sulla strada ed ancora esistenti alla data di costituzione, secondo il loro valore attuale, in maniera proporzionale alla propria partecipazione nella realizzazione delle stesse.---

Gli utenti rappresentanti il comitato promotore per la costituzione del consorzio hanno diritto al recupero, per l'intera quota, delle spese inerenti ed accessorie alla costituzione e di quelle, ancorché realizzate, oggetto della perizia di stima allegata alla domanda di costituzione. ---

Dopo l'atto di costituzione gli utenti non possono intervenire sulla viabilità se non a titolo personale; in ogni caso non hanno diritto ad alcun rimborso fatto salvo il caso di grave ed imminente pericolo per la pubblica incolumità. Ai fini dell'ottenimento del rimborso deve comunque sussistere idonea documentazione fiscale. ---

Art.7

Variazioni all'elenco degli utenti

Alla fine di ogni anno devono essere riportate sul registro degli utenti le variazioni in merito agli utenti stessi e le relative quote di contribuzione; inoltre è fatto obbligo agli utenti di comunicare al Consiglio di Amministrazione del Consorzio l'eventuale vendita o modifica di proprietà.---

Art.8

Durata del Consorzio

Il consorzio è costituito a tempo indeterminato; cesserà comunque:

1. qualora la strada sia assunta tra le comunali;
2. qualora la strada dovesse essere soppressa.---

-

-

-

Art.9

sede del Consorzio

All'atto della costituzione il Consorzio ha sede presso il Comune di Ponsacco; è facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre diversamente.---

CAPO II

ORGANI DEL CONSORZIO

L'ASSEMBLEA

ART.10

Organi amministrativi e burocratici del Consorzio

Sono organi amministrativi del Consorzio:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio d'Amministrazione;
3. Il Presidente.---

Art.11

Composizione dell'Assemblea e compiti

L'Assemblea è costituita dagli utenti individuati nel piano di ripartizione delle spese.

La prima assemblea verrà indetta dall'Amministrazione Comunale.

All'Assemblea spetta di:

1. Provvedere alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 2. Provvedere alla nomina dei revisori dei conti;
 3. Approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
 4. Approvare gli impegni o vincoli la cui durata risulti superiore ad un anno;
 5. Approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria;
 6. Approvare i lavori che comportino contributi superiori a quanto stabilito dall'art.7 del D.L. Lgt. del 1° settembre 1918, n.1446; la quale dovrà avvenire con l'assenso unanime;
 7. Approvare le modifiche allo statuto, l'elenco degli utenti ed il piano di ripartizione delle
-

spese.---

Art.12

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è aperta solamente agli utenti.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avvisi scritti, da recapitare almeno sette giorni prima della convocazione stessa, nei quali sarà indicata la data, il luogo, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno.---

Nei casi di urgenza il suddetto avviso deve essere recapitato agli interessati almeno due giorni prima della seduta.---

L'Assemblea è convocata annualmente per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo; può essere tuttavia convocata straordinariamente dal Consiglio di Amministrazione, quando ne sia stata fatta richiesta allo stesso da almeno 1/3 degli utenti, o quando sia richiesta dal Sindaco del Comune sede del Consorzio.---

L'Assemblea delibera con il numero degli utenti che rappresentano il 50 per cento più uno delle quote millesimali in prima seduta e con almeno il 25 per cento in seconda seduta; ai fini della validità delle delibere è valida la maggioranza relativa della seduta.---

Sono ammesse deleghe purché scritte in misura non superiore a cinque per ogni utente intervenuto all'assemblea.---

Art.13

Svolgimento delle sedute e delle votazioni.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o dal Segretario; le delibere sono adottate a voto palese eccetto quelle riguardanti singole persone che sono approvate con scrutinio segreto convalidato dal Presidente e dal Segretario.---

-

-

-

Art.14

Intervento prefettizio per mancati provvedimenti obbligatori

Nel caso l'assemblea non sia in grado di deliberare in merito a provvedimenti obbligatori per il funzionamento del consorzio, gli utenti interessati od il Sindaco, possono chiedere l'intervento del Prefetto; questo invece può avvalersi di tale facoltà anche se non interpellato.---

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.15

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 7 membri, la nomina del Presidente viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione in seno ai propri componenti. Il Consiglio dura in carica 2 anni, ma resta in carica fino all'insediamento del nuovo, ogni componente è rieleggibile.---

Art.16

Competenza del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Consiglio di Amministrazione di provvedere:

1. Alla convocazione delle sedute dell'Assemblea;
 2. Alla preparazione dei bilanci ed alla tenuta dei libri contabili;
 3. All'aggiornamento dell'elenco degli utenti;
 4. All'approvazione dei ruoli per la riscossione dei contributi;
 5. A deliberare i progetti e l'esecuzione dei lavori che non siano di competenza dell'assemblea;
 6. A deliberare in merito alle occupazioni temporanee di cui all'art.14 del D.L. Lgt. del 1° settembre 1918, n.1446;
 7. Alle spese di ordinaria amministrazione nei limiti dello stanziamento del bilancio;
 8. A deliberare, in via di urgenza, su tutti gli affari amministrativi e questioni
-

giudiziarie che riguardino.---

gli interessi del consorzio, con obbligo di comunicare i provvedimenti relativi alla prima riunione dell'Assemblea per la ratifica.---

Art.17

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Per le convocazioni, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si osserveranno, in quanto applicabili e non sia disposto diversamente dal regolamento, le norme del Codice Civile per i consigli di amministrazione delle società.---

Art.18

Verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario.---

IL PRESIDENTE

Art.19

Nomina del Presidente

Il Presidente:

1. Convoca e presiede le assemblee ed il Consiglio di Amministrazione e formula l'ordine del giorno;
2. Dà esecuzione alle deliberazioni relative;
3. Stipula i contratti deliberati;
4. Rappresenta il Consorzio in giudizio e di fronte ai terzi;
5. Firma i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione, la corrispondenza e tutti gli atti riguardanti l'amministrazione del Consorzio;
6. Vigila sul funzionamento dei servizi consorziali;
7. Propone al Consiglio la manutenzione della strada.---

Art.20

Sostituzione del Presidente in caso di assenza od impedimento

In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, ed in mancanza, dal Consigliere più anziano.---

FINANZA E CONTABILITA'

Art.21

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del consorzio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.---

Art.22

Servizio di riscossione dei contributi e servizio di tesoreria

Il servizio di esazione dei contributi, a mezzo di ruoli, viene effettuato da società di riscossione tributi scelti dal Consiglio di Amministrazione in base al miglior prezzo di mercato, il servizio di cassa è affidato ad un istituto di credito scelto con lo stesso criterio della riscossione.---

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.23

Pubblicazioni delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione vengono pubblicate all'Albo pretorio on-line del Comune per giorni quindici e diventano esecutive decorso tale termine salvo l'annullamento da parte del Prefetto.---

Per la fissazione delle riunioni dell'Assemblea non occorre pubblicazione.---

Art.24

Esecuzione dei provvedimenti delle more dei giudizi nel caso di ricorsi

Gli eventuali ricorsi, sia contro i provvedimenti del Comune, sia contro quelli del Consorzio, non sospendono, nelle more del giudizio, la esecutività dei medesimi, salvo diversa decisione della competente autorità adita.---

Art.25

Presidenza della prima riunione dell'Assemblea

La prima riunione dell'Assemblea dopo la costituzione del Consorzio è presieduta dal Sindaco o suo delegato con l'assistenza del Segretario Comunale o suo delegato.---

Art.26

Estensione delle disposizioni della Legge comunale e provinciale al funzionamento del consorzio

Per quanto non previsto nel presente statuto, si intendono estese, in quanto applicabili al funzionamento del Consorzio, le disposizioni del T.U.E.L., Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.---

Art.27

Regolamento per il funzionamento del Consorzio

Il Consiglio di Amministrazione in una delle sue prime sedute proporrà all'approvazione dell'Assemblea un regolamento in cui siano contenute norme per il funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, per l'assunzione del personale e per il funzionamento degli uffici e servizi consorziali.---

Tale regolamento dovrà essere preventivamente sottoposto al Consiglio Comunale per l'approvazione.---

Art.28

Rinvio alle Norme

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si rimanda alle disposizioni di Legge e del Codice Civile.---

Ponsacco li 03.febbraio.2012

I promotori

Severino Evangelista *Paolo Basso* *et alii*
Luca *Lina Nannetti* *Luciano Pizzetti*
Al. Vol. *Luciano* *Al. Vol.*
Luca Vol. *Bevi* *Vol.*